

Legge regionale 27 novembre 2001 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 29/12/2012

**Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato.**

## **Art. 20**

*(Modifiche alla legge regionale 9/1998)*

1. Il titolo della legge regionale 19 maggio 1998, n. 9, è sostituito dal seguente:

<<Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato>>.

2. La rubrica dell'articolo 1 della legge regionale 9/1998 è sostituita dalla seguente:

*<<Notificazione all'Unione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE e altre comunicazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato>>.*

3. All'articolo 1 della legge regionale 9/1998, il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. In ottemperanza all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità europea, il Presidente della Regione provvede alla notifica alla Commissione europea dei progetti di aiuto di Stato individuale o di regimi di aiuti di Stato, ovvero alle altre comunicazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. I progetti di legge diretti ad istituire o a modificare aiuti di Stato sono notificati immediatamente dopo la loro approvazione da parte della competente Commissione consiliare, su comunicazione del Presidente del Consiglio regionale.>>.

4. All'articolo 1, comma 4, della legge regionale 9/1998, le parole <<Presidente della Giunta regionale>> sono sostituite dalle parole <<Presidente della Regione>>.

**5.**All'articolo 1 della legge regionale 9/1998, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

<<7 bis.Il Presidente della Regione provvede agli adempimenti di cui al comma 1 tramite:

**a)** la Direzione regionale dell'agricoltura per i progetti istitutivi di aiuti di Stato nel settore agricolo ed in quello forestale, come identificati dalla Giunta regionale in conformità agli orientamenti comunitari;

**b)** la Direzione regionale degli affari europei per i progetti istitutivi di aiuti di Stato nei settori diversi da quelli di cui alla lettera a).>>.

**6.** All'articolo 1 della legge regionale 9/1998, il comma 8 è sostituito dal seguente:

<<**8.**Le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 7 bis si applicano anche agli atti legislativi di cui al comma 3.>>.